



ORDINANZA DEL DIRETTORE

Oggetto: DIVIETO DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ALPINISTICA SU PARETI ROCCIOSE E LUNGO I SENTIERI CLASSIFICATI COME EEA RICADENTI ALL'INTERNO DEL PERIMETRO DEL PARCO NAZIONALE DELL'ASPROMONTE

Premesso che

- L'art. 31 delle Norme di Attuazione accluse al Piano per il Parco prevede che *"Sono ammesse le attività sportive tradizionali quali l'escursionismo, l'alpinismo e lo scialpinismo vengano esercitate nei periodi e nei modi in cui non arrecano disturbo o danno alla vegetazione, alla fauna e al paesaggio, secondo quanto stabilito dal Regolamento"*;

- L'art. 43 del vigente Regolamento del Parco *"Attività sportive e ricreative"* prevede espressamente che:

"1) Nelle zone A è vietata ogni attività e manifestazione sportiva e ricreativa, fatta salvo l'attività di escursionismo praticata lungo i sentieri individuati nell'Annesso B).

2. Nelle zone B, C e D del Parco, fatti salvi i divieti ed i limiti stabiliti nel presente Regolamento, sono ammesse le seguenti attività sportive e ricreative compatibili con le finalità del Parco:

a) escursionismo, alpinismo, sci-alpinismo, arrampicata in palestra di roccia, limitatamente ai percorsi e alle pareti rocciose individuati con specifico provvedimento dell'Ente Parco;

b) attività di sci e di sci da fondo, praticate lungo i percorsi individuati con specifico provvedimento dell'Ente Parco;

c) utilizzo di velocipedi ed escursionismo a cavallo, secondo quanto previsto all'art. 15.

3. Nelle zone B, C e D sono consentite, previo nullaosta dell'Ente Parco, le manifestazioni sportive e ricreative oltre alle altre attività ludico-ricreative, che non arrechino danno alla fauna, e alla flora o disturbino la quiete dei luoghi.

4. L'Ente Parco, per motivate esigenze di conservazione e tutela, stabilisce divieti o limitazioni allo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti per aree e periodi di tempo determinati".

- l'art. 13 del vigente Regolamento del Parco *"Accessibilità pedonale"* prevede espressamente che:

"Nelle zone A del Parco gli escursionisti, previo nullaosta dell'Ente Parco, possono percorrere esclusivamente i sentieri individuati da apposita segnaletica e riportati nella tavola n. 16 del Piano del Parco, senza mai allontanarsi da essi":

Considerato che

- Nel territorio del Parco sono presenti e nidificano specie avifaunistiche di particolare interesse conservazionistico, tra cui rapaci rupicoli, che utilizzano come siti di nidificazione pareti rocciose che spesso risultano essere confini territoriali di fiumare e torrenti, nel periodo che va dal mese di febbraio fino alla metà del mese di agosto e oltre;

- Attraverso specifici progetti di ricerca sulla fauna selvatica, è stata accertata la nidificazione, in diversi siti del Parco, di specie rupicole inserite nella Direttiva Uccelli;

- La presenza di escursionisti, ed in particolar modo alpinisti, può essere motivo di abbandono del nido e/o dei siti di rifugio di specie di interesse conservazionistico prioritario, con conseguente grave danno ambientale all'ecosistema;

Ritenuto fondamentale, nell'interesse delle specie presenti, salvaguardare l'attività riproduttiva della fauna dal disturbo antropico in un periodo fenologico importante e delicato, precludendo l'accesso ai siti di particolare interesse ricadenti all'interno delle Zone B e C della vigente zonazione, a tutela del successo riproduttivo;

Visto l'art. 11 comma 3 della legge 394/91, che vieta le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora ed alla fauna protette e ai rispettivi habitat, incluso il disturbo delle specie animali (lettera a);

Visto l'art. 29 comma 1 della legge 394/91, che dispone l'immediata sospensione delle attività che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali e arrecare disturbo o danno alla vegetazione ed alla fauna;

Visti

- la Legge 06.12.91 n. 394 "Legge Quadro sulle Aree Protette" e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

- il Piano del Parco, con accluse le Norme di Attuazione e il Regolamento del Parco, vigenti ai sensi della L. 394/91;
- il D.Lgs.vo 30 marzo 2001, n. 165, art. 4;
- il Decreto Ministeriale n. 189 del 12/07/2016, con il quale lo scrivente è stato nominato Direttore dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte e la successiva deliberazione di C.D. n. 22 del 19/07/2016 di recepimento della predetta nomina;

ORDINA,

per i motivi in premessa riportati:

1. il divieto dello svolgimento di attività alpinistica su pareti rocciose anche se preventivamente attrezzate e lungo i sentieri classificati come EEA all'art. 13 comma 7 del vigente Regolamento del Parco, **dalla data di emissione della presente ordinanza sino al 15/08/2019 compreso;**
2. **per gli anni a venire**, il divieto di cui al punto precedente avrà vigenza annuale a far data **dal 1° gennaio sino al 15 agosto**, fino a specifica revoca della presente ordinanza.

DISPONE

la pubblicazione sul sito dell'Ente, www.parcoaspromonte.gov.it/alboonline/ordinanze; la trasmissione della presente ordinanza al Raggruppamento Carabinieri Parchi, Reparto P.N. "Aspromonte" di Reggio Calabria per i compiti di sorveglianza e controllo, alle guide Ufficiali del Parco per la presa visione e alle associazioni escursionistiche per la dovuta informazione ai propri iscritti.

COMUNICA CHE

le infrazioni al posto divieto saranno punite con la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 30 comma 2 della legge quadro 394/1991, da € 25,00 a € 1.032,00. nel rispetto della previsione di cui all'art. 3 ultimo comma L. 241/90 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 gg dall'avvenuta sua pubblicazione, davanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria sezione staccata di Reggio Calabria.



Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E AMMINISTRATIVA

Oggetto: DIVIETO DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITA ALPINISTICA SU PARETI ROCCIOSE E LUNGO I SENTIERI CLASSIFICATI COME EEA RICADENTI ALL'INTERNO DEL PERIMETRO DEL PARCO NAZIONALE DELL'ASPROMONTE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E AMMINISTRATIVA

In relazione a quanto in oggetto, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari vigenti e attinenti alla specifica materia, si esprime parere di Regolarità Tecnica e Amministrativa Favorevole

Gambarie, (08-02-2019)

IL DIRETTORE
Dott Sergio Tralongo

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento e' conservato in originale nella banca dati dell'Ente Parco Nazionale dell' Aspromonte - Gambarie di Santo Stefano in Aspromonte (RC) – Campagna ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Il Direttore
f.to Dott. Sergio Tralongo

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte - Gambarie di Santo Stefano in Aspromonte (RC) Campagna ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.